

	ALLEGATO A) al N. 240.374 di Rep. N. 97.580 di Racc.	
	STATUTO	
	DELLA FONDAZIONE	
	"ORANGE1 FOR PEOPLE FOUNDATION ETS"	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	È costituita una Fondazione denominata	
	"ORANGE1 FOR PEOPLE FOUNDATION ETS"	
	(di seguito la "Fondazione").	
	Di tale denominazione farà uso negli atti, nella cor-	
	rispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Articolo 2	
	Sede	
	2.1 La Fondazione ha sede legale in Bassano del Grappa	
	(VI).	
	La variazione di indirizzo all'interno del medesimo	
	Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al	
	trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato	
	presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48,	
	del D.Lgs. 117/2017.	
	2.2 La Fondazione potrà istituire uffici e sedi secon-	
	darie.	
	Articolo 3	
	Finalità	

	3.1 La Fondazione svolge attività di interesse gene-	
	rale per il perseguimento, senza scopo di lu-	
	cro, di finalità civiche, solidaristiche e di u-	
	tilità sociale, sia in Italia che all'estero, riporta-	
	te nel seguente articolo.	
	Articolo 4	
	Attività	
	4.1 La Fondazione, al fine di perseguire le sopra ci-	
	tate finalità, realizza in via principale attività di	
	interesse generale aventi ad oggetto:	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita	
	di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto	
	2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione	
	di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svan-	
	taggiate o di attività di interesse generale a norma	
	del presente articolo;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, so-	
	ciali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e	
	degli utenti delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari oppor-	
	tunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse	
	le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge	
	8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale	
	di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 di-	
	cembre 2007, n. 244;	

	- organizzazione e gestione di attività culturali, ar-	
	tistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui al presente ar-	
	ticolo;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale o culturale;	
	- radiodiffusione sonora a carattere comunitario,	
	ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6	
	agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale,	
	ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e succes-	
	sive Modificazioni, nonche' le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla pre-	
	venzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	e al contrasto della povertà educativa;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Mini-	
	stero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e	
	successive modificazioni, nonche' ogni altra attivi-	
	ta' di carattere residenziale temporaneo diretta a	
	soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, for-	
	mativi o lavorativi;	

	- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11	
	agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della	
	legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modifica-	
	zioni;	
	- organizzazione e gestione di attività	
	sportive dilettantistiche;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace	
	tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non ar-	
	mata;	
	- cura di procedure di adozione internazionale ai sen-	
	si della legge 4 maggio 1983, n. 184;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legi-	
	slativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifica-	
	zioni;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati	
	o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	4.2 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da	
	quelle di interesse generale, purchè secondarie e	
	strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i	
	limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi	
	dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate	
	dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.	
	4.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto	

	funzionale al perseguimento dei propri scopi.	
	In particolare, la Fondazione può, in via esemplifica-	
	tiva e non esaustiva:	
	a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, ottene-	
	re a qualsiasi titolo la proprietà e/o il possesso di	
	beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e	
	materiali utili e necessari per l'espletamento delle	
	proprie attività;	
	b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobilia-	
	ri e stipulare contratti e convenzioni con privati ed	
	enti pubblici per lo svolgimento delle proprie atti-	
	vità;	
	c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deli-	
	berate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assun-	
	zione di mutui, a breve o a lungo termine, con presta-	
	zione di garanzie;	
	d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fon-	
	di e donazioni, in denaro o in natura anche con moda-	
	lità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme	
	web;	
	e) partecipare o concorrere alla costituzione di fon-	
	dazioni, associazioni, consorzi o altre forme associa-	
	tive, pubbliche o private, anche internazionali,	
	nonché società di capitali, comunque strumentali al	
	perseguimento degli scopi della Fondazione;	

	f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di au-	
	tofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoria-	
	li, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra	
	natura afferenti agli scopi della Fondazione.	
	4.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie at-	
	tività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art.	
	17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'at-	
	tività in modo non occasionale saranno iscritti in un	
	apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Am-	
	ministrazione. La qualità di volontario è incompatibi-	
	le con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordi-	
	nato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	
	retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge	
	la propria attività volontaria. La Fondazione provve-	
	derà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18	
	del D.Lgs. 117/2017.	
	Articolo 5	
	Patrimonio e Fondo di Dotazione	
	5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	a) dalle somme conferite a titolo di liberalità dai	
	fondatori espressamente destinate ad incrementare il	
	patrimonio della Fondazione;	
	b) dal fondo di dotazione vincolato iniziale, quale	
	risulta dall'atto costitutivo;	
	c) dalle pubbliche e private elargizioni e/o contribu-	

	zioni con destinazione espressa e/o deliberata dal	
	Consiglio di Amministrazione ad incremento del patri-	
	monio;	
	d) da ogni altro bene di qualsiasi natura che pervenga	
	alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressa-	
	mente destinato ad incremento del Patrimonio;	
	e) dagli utili e/o avanzi di gestione non utilizzati e	
	non trasferiti ai successivi esercizi;	
	f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali utili	
	e/o avanzi di gestione.	
	Articolo 6	
	Fondo di Gestione	
	6.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:	
	a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione	
	del patrimonio;	
	b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e	
	privati versati alla Fondazione per il raggiungimento	
	del suo scopo, ove non destinati ad incremento del pa-	
	trimonio;	
	c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti	
	parte del patrimonio, destinate a finalità diverse	
	dall'incremento del patrimonio per delibera del Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	d) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle atti-	
	vità di interesse generale e dalle attività diverse;	

	e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non	
	destinati a Patrimonio;	
	f) l'attività di raccolta fondi anche in forma orga-	
	nizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione	
	al pubblico.	
	Articolo 7	
	Organi	
	7.1 Sono organi della Fondazione:	
	a) il Consiglio di Amministrazione;	
	b) il Presidente e il Vice Presidente;	
	c) l'Organo di Controllo;	
	d) eventuale Organo di Revisione.	
	Articolo 8	
	Consiglio di Amministrazione	
	8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio")	
	composto da un minimo di tre a un massimo di sette	
	membri, incluso il Presidente.	
	8.2 I membri del Consiglio sono nominati in maggioran-	
	za dal fondatore signor Donazzan Armando	
	e in caso di sua inattività, dall'Amministratore Unico	
	ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società	
	AD HOLDING Sarl	
	e che ne determina anche il numero, e per la restante	
	parte, dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di	

	Amministrazione della società AD HOLDING Sarl.	
	Ogni membro ha diritto ad un voto.	
	8.3 I membri del Consiglio durano in carica per tre e-	
	sercizi, e scadono con la riunione convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio consuntivo relativo al terzo	
	esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del	
	Consiglio sono rieleggibili.	
	8.4 Non può essere nominato consigliere e, se nomina-	
	to, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilita-	
	to, chi non può rivestire cariche sociali o chi è sta-	
	to condannato ad una pena che comporta l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità	
	ad esercitare uffici direttivi.	
	8.5 Il Consigliere, che ingiustificatamente non si	
	presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade	
	comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai	
	lavori del Consiglio.	
	8.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impe-	
	dimento o decesso di un consigliere, viene nominato il	
	nuovo consigliere secondo il criterio di nomina di cui	
	al precedente 8.2.	
	Il nuovo consigliere resterà in carica fino alla sca-	
	denza del mandato prevista per gli altri membri del	
	Consiglio.	
	Articolo 9	

	Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	9.1 Al Consiglio è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:	
	a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;	
	b) redige la relazione annuale sull'attività, ne pre-dispone e ne esegue i programmi;	
	c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e, ove previsto, quello preventivo;	
	d) procede, quando necessario, agli adempimenti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;	
	e) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;	
	f) definisce la struttura operativa della Fondazione;	
	g) delibera in tema di incarichi professionali;	
	h) delibera in materia di assunzioni e licenziamenti del personale dipendente;	
	i) delibera in tema di contratti di qualsiasi natura;	
	j) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale, formato da tre membri, e ne nomina i componenti e l'eventuale Presidente e delibera sul suo	

	rinnovo;	
	k) procede alla scelta e nomina, ove ritenuto necessa-	
	rio, l'Organo di Revisione;	
	l) nomina, ove ritenuto opportuno, il Direttore deter-	
	minandone le funzioni e il compenso nei limiti di leg-	
	ge;	
	m) fermo quanto previsto al successivo articolo 11.1,	
	nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il	
	Presidente;	
	n) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta	
	il Vice Presidente;	
	o) delibera sulle casistiche di cui all'art. 8.4 e	
	8.5, previo parere del Presidente;	
	p) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei	
	lasciti testamentari;	
	q) amministra il patrimonio della Fondazione, che	
	dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire	
	il massimo rendimento possibile compatibilmente con la	
	conservazione del valore reale dello stesso nel lungo	
	periodo;	
	r) decide la destinazione degli utili e/o avanzi di	
	gestione ad incremento del patrimonio ai sensi	
	dell'articolo 5 del presente statuto;	
	s) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone	
	alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi	

		e a sensi di legge;	
	t)	delibera la costituzione e la partecipazione a fon-	
		dazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, so-	
		cietà, e, in generale, enti privati o pubblici sia in	
		Italia che all'estero;	
	u)	delibera in merito allo scioglimento della Fonda-	
		zione e alla devoluzione del patrimonio nel rispetto	
		dei modi e termini di legge;	
	v)	cura la tenuta del libro relativo alle proprie adu-	
		nanze e deliberazioni;	
	w)	ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e	
		straordinaria della Fondazione.	
	9.2	Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad	
		uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato ese-	
		cutivo composto da due o più dei suoi membri; può no-	
		minare procuratori per determinati atti o categorie di	
		atti, il tutto nei limiti individuati con propria de-	
		liberazione assunta e depositata nelle forme di legge;	
		può avvalersi di consulenti.	
		Articolo 10	
		Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	10.1	Il Consiglio si riunisce presso la sede della	
		Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'este-	
		ro.	
	10.2	Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Pre-	

	sidente, di propria iniziativa o quando gli venga fat-	
	ta richiesta motivata da almeno un terzo dei consi-	
	glieri, con avviso contenente l'ordine del giorno,	
	spedito con lettera raccomandata, telefax, messaggio	
	di posta elettronica certificata o semplice, a condi-	
	zione che venga garantita in ogni caso la prova	
	dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima	
	della data della riunione o, in caso di urgenza, alme-	
	no due giorni prima.	
	10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le	
	sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazio-	
	ne formale, quando intervengono, anche per teleconfe-	
	renza, tutti i consiglieri in carica ed i membri del-	
	l'Organo di Controllo, ovvero, previa acquisizione del	
	consenso via fax o mail degli aventi diritto impossi-	
	bilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere	
	stati preventivamente informati della riunione ed i	
	partecipanti siano sufficientemente informati sugli	
	argomenti da trattare.	
	10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera valida-	
	mente quando siano presenti la maggioranza dei suoi	
	componenti in carica; le delibere sono adottate a mag-	
	gioranza assoluta di voti dei presenti.	
	In caso di parità di voti prevale quello del Presiden-	
	te della riunione.	

	10.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal	
	Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice	
	Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ulti-	
	mo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.	
	Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario della riunione.	
	Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte	
	dal Direttore della Fondazione o, in caso di sua as-	
	senza o mancata nomina, e comunque nei casi nei quali	
	il Presidente lo ritenga opportuno, da persona desi-	
	gnata dal Consiglio stesso.	
	10.6 Le riunioni del Consiglio si possono svolgere an-	
	che mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione	
	che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento. In partico-	
	lare, è necessario che:	
	a. sia consentito al Presidente della riunione di ac-	
	certare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati delle votazioni;	
	b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione og-	
	getto di verbalizzazione;	
	c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	

	argomenti all'ordine del giorno.	
	Articolo 11	
	Presidente - Vice Presidente	
	11.1 Il sig. Donazzan Armando è Presidente, salvo,	
	l'applicazione dell'art. 9.1. lett. m) nel caso di suo	
	impedimento.	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fonda-	
	zione di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del	
	Consiglio, ne esegue le deliberazioni ed esercita i	
	poteri che il Consiglio gli delega in via generale o	
	di volta in volta.	
	11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti	
	di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva	
	la ratifica da parte di questo nella sua prima riunion-	
	ne.	
	11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure	
	speciali per singoli atti e di nominare avvocati e	
	procuratori alle liti.	
	11.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del	
	Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al	
	Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli	
	spetta la legale rappresentanza della Fondazione.	
	Articolo 12	
	Direttore	

	12.1 Il Direttore, se nominato, sovrintende all'atti-	
	vità amministrativa e finanziaria della Fondazione. A	
	tal fine compie ogni atto necessario e conseguente ri-	
	ferendo al Consiglio, cui compete il coordinamento e	
	la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.	
	12.2 Possono inoltre essere delegati al Direttore ul-	
	teriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifi-	
	che delibere, di volta in volta, adottate dal Consi-	
	glio, o in generale ogni potere connesso all'implemen-	
	tazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona	
	riuscita di progetti approvati dal Consiglio volti al	
	conseguimento degli scopi della Fondazione.	
	12.3 Il Direttore, ove nominato, redige e sottoscrive	
	con il Presidente i verbali delle riunioni del Consi-	
	glio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza	
	e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consi-	
	glio.	
	Provvede, previa autorizzazione del Consiglio, all'e-	
	ventuale assunzione di personale, determinandone l'in-	
	quadramento e il trattamento economico, con il relati-	
	vo potere disciplinare in conformità con le norme di	
	legge.	
	Articolo 13	
	Organo di Controllo	
	13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o	

	collegiale, formato da tre membri, secondo quanto sta-	
	bilito dal Consiglio.	
	13.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati	
	tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, ov-	
	vero tra iscritti negli albi professionali ai sensi	
	dell'art. 2397 del Codice Civile.	
	13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali	
	si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono esse-	
	re scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.	
	2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posse-	
	duti da almeno uno dei componenti.	
	13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza del-	
	la Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione, anche con riferimento al-	
	le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qua-	
	lora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'asset-	
	to organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in con-	
	formità alle linee guida ministeriali. Il bilancio so-	
	ciale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai	

	sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono va-	
	lidamente costituite quando è presente la maggioranza	
	dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a	
	maggioranza dei presenti.	
	13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in	
	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad	
	atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, posso-	
	no chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	13.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	13.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applli-	
	cano per quanto compatibili le disposizioni dell'arti-	
	colo 10 del presente statuto. L'Organo di Controllo	
	cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunan-	
	ze e delle deliberazioni.	
	Articolo 14	
	Organo di Revisione	
	14.1 La revisione legale dei conti, quando obbligato-	
	ria o quando comunque deliberata, è attribuita ad un	
	revisore legale dei conti o ad una società di revisio-	
	ne iscritta nell'apposito registro o all'Organo di	
	Controllo purchè lo stesso abbia la composizione ri-	
	chiesta, al fine, dalla legge.	
	La competenza alla nomina e alla scelta spetta al Con-	

	siglio di Amministrazione.	
	La revisione può essere attribuita al sindaco unico o	
	al collegio sindacale.	
	Articolo 15	
	Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di	
	gestione	
	15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha ini-	
	zio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni an-	
	no.	
	Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di	
	Amministrazione approva il bilancio economico di pre-	
	visione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giu-	
	gno approva e deposita il bilancio di esercizio o il	
	rendiconto finanziario, ai sensi dell'art. 13 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere	
	secondario e strumentale delle attività diverse nella	
	relazione di missione o in calce al rendiconto o nella	
	nota integrativa.	
	15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14	
	del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, pro-	
	cedere agli adempimenti ivi previsti.	
	15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,	
	rendite, proventi, entrate comunque denominate è uti-	
	lizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	

	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indi-	
	retta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori	
	e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali anche ai sensi dell'art. 8 comma	
	3 del D.Lgs. 117/2017.	
	Articolo 16	
	Scioglimento	
	16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli	
	Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estin-	
	zione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazio-	
	ne nomina uno o più liquidatori.	
	16.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa,	
	tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita	
	la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere	
	dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale	
	del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del	
	D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scel-	
	to dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in man-	
	canza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.	
	Articolo 17	
	Norme applicabili	
	17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel	

[illegible]